


RELAZIONE

circa la ricostituzione della Commissione Consultiva e del Comitato Permanente della pesca.



L'art.19 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D.8/10/931 n.1604, prevede che presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste funzionino come Organi Consultivi, la "Commissione Consultiva" ed il "Comitato Permanente della Pesca".

La Commissione Consultiva venne istituita con R.D.21/6/28 n.1727 e ne fu stabilita la convocazione, in sessione ordinaria, una volta l'anno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il Ministro lo reputi opportuno.

Negli intervalli fra le sessioni, la Commissione era sostituita dal Comitato Permanente.

Con il R.D.10 settembre 1936 n.1938 venne dato un nuovo ordinamento alla Commissione Consultiva ed al Comitato Permanente della Pesca.

Dopo la soppressione del Commissariato Generale per la Pesca ed il ritorno dei relativi servizi alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, si ravvisa l'opportunità di ricostituire tanto la Commissione Consultiva quanto il Comitato permanente della Pesca previsti dal predetto art.19 del T.U. delle leggi sulla pesca, modificando il citato R.D. 10 settembre 1936, n.1938 specie per quanto riguarda i componenti che rappresentavano Enti od Organizzazioni ora disciolte e l'attuale organizzazione delle Amministrazioni Statali.

A detti organi consultivi debbono, infatti, essere sottoposti sia gli argomenti per i quali il parere stesso è richiesto dalle leggi e dai regolamenti, sia quelli riguardanti la migliore organizzazione tecnica della pesca e delle industrie affini che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste intenda sottoporre al suo esame, sia infine, quegli argomenti che intenda sottoporre alla Commissione stessa il Ministero della Marina in relazione alle proprie attribuzioni.

Si è predisposto, pertanto, l'unito schema di Decreto Luogotenenziale, che si presenta al Consiglio dei Ministri, per l'approvazione.

RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA E DEL
COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

VISTO l'art.19 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n.1604;

VISTO il R.D. 10 settembre 1936, n.1938 concernente il nuovo ordinamento della Commissione Consultiva e del Comitato permanente della pesca;

VISTO il R.D. 29 aprile 1937, n.1060, relativo all'aumento dei componenti la Commissione anzidetta;

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.369 riguardante la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste;

RITENUTA la necessità di riorganizzare i predetti due organi consultivi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, di concerto con i Ministri per la marina e per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1 - E' ricostituita presso il Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste, la Commissione Consultiva della pesca, che dà il suo parere:

a) sugli argomenti per i quali il parere è richiesto dalle leggi e dai regolamenti;

b) sugli argomenti riguardanti la migliore organizzazione tecnica della pesca e delle industrie affini, che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste intenda sottoporre al suo esame

c) sugli argomenti che i Ministeri della marina e delle *finanze* ~~tesoro~~, in relazione alle rispettive attribuzioni attinenti ai servizi della pesca, intendano sottoporre ad esame per il tramite del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 2 - La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e per le Foreste.

Fanno parte di essa:

- 1°) L'Ispettore Generale Capo dell'Ufficio Centrale per la Pesca;
- 2°) I Direttori Capi Divisione dell'Ufficio Centrale per la Pesca;
- 3°) Il Direttore del Laboratorio Centrale di Idrobiologia;
- 4°) Un magistrato di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte di Cassazione;
- 5°) Un rappresentante del Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile;
- 6°) Un rappresentante del Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio;
- 7°) Un rappresentante del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato;
- 8°) Un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
- 9°) Un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici;
- 10°) Un rappresentante del Ministero dell'Industria e Commercio;
- 11°) Un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
- 12°) Un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione tecnica;
- 13°) Un rappresentante dell'Ente Nazionale per l'educazione marina;
- 14°) Un rappresentante del Comitato Talassografico Italiano;
- 15°) Tre esperti nominati dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;
- 16°) Persone dotate di particolare competenza tecnica nelle materie sottoposte ad esame, designate di volta in volta dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

ART. 3 - La Commissione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno ed in sessione straordinaria quando lo reputi opportuno il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4 - Negli intervalli fra le sessioni, la Commissione è sostituita da un Comitato permanente della pesca che darà il suo parere su questioni urgenti e su quelle per le quali avrà avuto speciale mandato da parte della Commissione stessa o dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 5 - Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per

1) Agricoltura e per le Foreste.

Fanno parte di esso:

- 1°) L'Ispettore Generale Capo dell'Ufficio Centrale per la Pesca;
- 2°) I Direttori Capi Divisione dell'Ufficio Centrale per la Pesca;
- 3°) Il Magistrato di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte di Cassazione;
- 4°) Il rappresentante del Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile;
- 5°) Il rappresentante del Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio;
- 6°) I tre esperti designati dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste quali componenti la Commissione Consultiva;
- 7°) Persone dotate di particolare competenza tecnica nelle materie sottoposte ad esame, designate di volta in volta dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 6 - Le ~~ordinanze~~ **ordinanze** di entrambi gli organi consultivi sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti ed, in caso di parità, decide quello del Presidente.

Art. 7 - Il Segretario dei predetti due organi consultivi è nominato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, lì